REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1991

relativo ai dazi doganali residui applicabili nel 1991 nel quadro delle riduzioni successive a norma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 75, punto 4 e 243, punto 4,

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la possibilità di sospendere in tutto o in parte i dazi doganali relativi ai prodotti agricoli oggetto di scambi tra questi due Stati membri e la Comunità dei dieci; che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione [2], dispone che tale sospensione possa applicarsi altresì agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo;

considerando che, in concomitanza all'estensione a taluni paesi dell'Europa orientale delle concessioni tariffarie previste nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e tenuto conto dei dazi applicabili alle importazioni spagnole e portoghesi a norma degli articoli 75, punto 1 e 243, punto 1 dell'atto di adesione, è opportuno disporre, su una base di reciprocità, che ai prodotti agricoli spediti dalla Spagna e dal Portogallo sia riservato un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano gli stessi prodotti originari della Iugoslavia, della Polonia, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Romania e della Bulgaria elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio [3];

considerando che la Spagna e il Portogallo hanno chiesto l'applicazione di tali misure alle importazioni dei loro prodotti nella Comunità dei dieci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali residui applicabili al 1° gennaio 1991 sulle importazioni nella Comunità dei dieci, secondo lo scadenzario previsto negli articoli 75, paragrafo 1 e 243, paragrafo 1 dell'atto di adesione, ove siano più elevati dei dazi preferenziali accordati sui prodotti agricoli originari della Iugoslavia, della Polonia, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Romania e della Bulgaria, conformemente all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90, vengono ridotti allo stesso livello di questi ultimi.

Articolo 2

Il disposto dell'articolo 1 si applica, mutatis mutandis, alle importazioni degli stessi prodotti in Spagna e in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei dieci, nonché agli scambi tra questi due Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.